



COMUNE DI CISANO SUL NEVA
Provincia di Savona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31.12.2022 : APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventitre addì ventisette, del mese di dicembre, alle 17:30, nella sala consiliare della Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento per il Consiglio Comunale, sono stati, per oggi, convocati, in seduta pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione, i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Cognome e Nome	Presente	Assenti
NIERO Massimo - Sindaco	X	
ROSSI Guido - Vice Sindaco	X	
PRIANO Linda - Consigliere	X	
MARZO Giovanni Carlo - Consigliere	X	
RAVERA Sergio - Consigliere	X	
TRUCCO Marco - Consigliere	X	
PIZZO Sergio - Consigliere	X	
ARDISSONE Rossana - Consigliere	X	
PENNA Maurizio - Consigliere		X
MORCHIO Agostino - Consigliere	X	
GASTALDI Stefania - Consigliere		X
Totale Presenti:	9	
Totale Assenti:	2	

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31.12.2022 : APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO che:

- il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie, viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per, poi, indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10.06.2020, rileva che, ai fini del mantenimento della partecipazione, gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo); l'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che, a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17.04.2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”;

CONSIDERATO che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone, formalmente, conto agli utenti o alla collettività di riferimento, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società, in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate, tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12.2014, n. 190, approvato con Decreto Sindacale del 31.03.2016;

CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. n. 34 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati dal Comune di Cisano sul Neva, nell'ambito del quale veniva mantenuta la partecipazione diretta nella T.P.L. Linea S.r.l. ed in ATA – Azienda Tutela Ambientale – S.p.a., ai sensi di quanto prescritto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano, annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società, in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO, inoltre, che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti, di cui sopra, siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura, di cui all'art. 15, ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di

- economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie, di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie, che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società, che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società, che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società, di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società, aventi ad oggetto le attività, consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta, comunque, salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società, che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune stesso, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti, di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco, ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite), anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che, comunque, deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, ed alla struttura, di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;

RILEVATO che, non essendo mutato il quadro, inerente le partecipazioni azionarie di questo Ente, rispetto al 29.09.2017, data di approvazione del piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati dal Comune di Cisano sul Neva, non si rende necessaria l'acquisizione del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

1. di **APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, la ricognizione al 31 dicembre 2022 delle società, in cui il Comune di CISANO SUL NEVA detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, ed analiticamente dettagliate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di **PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. di **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente, in materia di società partecipate;

4. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5. di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

6. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
NIERO Massimo
Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
Firmato Digitalmente
